

**Regolamento
di applicazione della Legge sull'esercizio
dei diritti politici (RALEDP)¹**
(del 18 novembre 1998)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la Legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998,
su proposta del Dipartimento delle istituzioni,

decreta:

A. Disposizioni generali

Autorità competente²

Art. 1³ Per l'applicazione della legge sull'esercizio dei diritti politici il Consiglio di Stato si avvale della Cancelleria dello Stato.

B. Catalogo elettorale

Forma e contenuto

Art. 2 ¹ I Comuni allestiscono un unico catalogo elettorale federale, cantonale e comunale.

² Le iscrizioni degli aventi diritto di voto nel catalogo elettorale avvengono con cognome, nome, data completa di nascita, paternità, Comune/i di attinenza, per ordine alfabetico e con numero progressivo, con la menzione dei termini di decorrenza o di cessazione del diritto di voto. Per le aventi diritto coniugate o vedove, il nome del coniuge sostituisce la paternità.

³ La legge federale sui diritti politici degli Svizzeri all'estero e la relativa ordinanza regolano la procedura di iscrizione dei cittadini all'estero; per ogni iscrizione è fatta una menzione nel catalogo.

⁴ Una menzione viene pure fatta per il diritto di voto in materia cantonale e comunale del cittadino interdetto per il quale è stata riconosciuta la capacità di discernimento ai sensi dell'art. 12 della legge.

Notifica

Art. 3 ¹ Il Municipio che procede all'iscrizione nel catalogo elettorale di un cittadino per la sua condizione di domiciliato, deve notificare al Municipio del precedente domicilio l'avvenuta iscrizione.

²...

Consultazione

Art. 4⁵ ¹ Il catalogo elettorale può essere consultato da ogni avente diritto di voto del Comune durante gli orari di apertura della Cancelleria comunale.

² Ogni cittadino attivo del Comune può ottenere a sue spese una copia del catalogo elettorale.

Attestazione di capacità elettorale

Art. 5 L'attestazione di capacità elettorale è un estratto del catalogo elettorale con la quale si certifica il diritto di voto dell'elettore che chiede di votare nel Comune di residenza.

Capacità di discernimento

Art. 6 ¹ Accertata la capacità di discernimento di un interdetto, la stessa è presunta essere data anche per successive elezioni o votazioni cantonali o comunali, salvo decisione contraria dell'Autorità competente.

¹ Titolo modificato dal R 26.11.2013; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2013, 503.

² Nota marginale modificata dal R 10.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 588.

³ Art. modificato dal R 10.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 588; precedente modifica: BU 2012, 356.

⁴ Cpv. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 363.

⁵ Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 363.

²Il diritto di voto è ammesso in presenza di una decisione in tal senso cresciuta in giudicato e notificata al Comune di domicilio dalla Commissione giuridica prevista dalla LASP. In base a questa decisione il Comune procederà ad aggiornare il catalogo elettorale ai sensi e nei termini dell'art. 8 LEDP.⁶

C. Convocazione delle Assemblee

Per le elezioni comunali

Art. 7 La risoluzione municipale relativa alla convocazione dell'Assemblea deve contenere, oltre a quanto previsto dalla legge, l'indicazione di tutti i termini determinanti per le singole operazioni preparatorie dell'elezione; in particolare:

- a) il termine per il ritiro di proposte e candidati al fine di permettere l'elezione tacita;
- b) il termine per la rinuncia alla candidatura;
- c) ...⁷
- d) i termini e le modalità per l'esercizio del diritto di voto agevolato;
- e) l'indicazione degli orari di apertura della cancelleria per il deposito degli atti concernenti l'elezione.

Elezione dei giudici di pace

Art. 7a⁸ La Cancelleria dello Stato è competente per fissare la data e per convocare le assemblee per le elezioni dei giudici di pace e dei giudici di pace supplenti.

Revoca della convocazione

Art. 8 L'Autorità competente per la convocazione delle Assemblee procede alla revoca quando, per cause materiali o giuridiche, non si facesse luogo alla votazione o all'elezione.

D. Uffici elettorali

Determinazione

Art. 9 ¹Riservato quanto previsto dall'art. 22 cpv. 2 della legge, la determinazione del numero degli Uffici elettorali deve essere effettuata al più tardi entro 15 giorni dall'elezione o dalla votazione.

²Nelle elezioni con spoglio cantonale la Cancelleria dello Stato fissa il numero degli uffici elettorali.⁹

Composizione e comunicazioni

Art. 10 Il Municipio, prima dell'apertura delle operazioni di voto, informa tutti gli interessati sulla composizione degli Uffici elettorali compresa l'indicazione dei supplenti; analoga comunicazione va fatta al rappresentante di ogni lista.

Chiamata dei supplenti

Art. 11 L'intervento dei supplenti è disciplinato dall'Ufficio elettorale, ritenuto che non può essere ammessa la presenza contemporanea di membro e di supplente.

Segretario

Art. 12 Il Municipio mette a disposizione di ogni Ufficio elettorale il personale necessario per la tenuta del verbale, la registrazione dei votanti e le operazioni di spoglio.

Uffici incompleti

Art. 13 Il Presidente ha la facoltà di assumere altri cittadini nel caso in cui l'Ufficio elettorale risultasse incompleto all'apertura delle operazioni di voto.

Contenuto del verbale e dell'elenco dei votanti

Art. 14 ¹Il verbale deve contenere:

- a) la composizione dell'Ufficio elettorale, incluso il segretario;
- b) il cognome e il nome dei delegati dei gruppi;

⁶ Cpv. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 363.

⁷ Lett. abrogata dal R 23.12.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2003, 512.

⁸ Art. introdotto dal R 10.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 588.

⁹ Cpv. introdotto dal R 10.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 588.

- c) il numero degli iscritti in catalogo e quello dei votanti;
- d) lo svolgimento cronologico delle operazioni di voto e di spoglio;
- e) le osservazioni e le contestazioni dei membri dell'Ufficio elettorale e dei delegati dei gruppi;
- f) le decisioni dell'Ufficio elettorale succintamente motivate;
- g) i risultati della votazione o dell'elezione;
- h) la proclamazione dei risultati.

²Il verbale, con i relativi annessi, è firmato dai membri dell'Ufficio elettorale, dal segretario e dai delegati.

³I cittadini che partecipano all'elezione o alla votazione sono iscritti con una numerazione progressiva nell'elenco dei votanti con cognome, nome, paternità e, se necessario, data completa di nascita. Per le aventi diritto coniugate o vedove, il nome del coniuge sostituisce la paternità. Vengono menzionati il voto per corrispondenza e il voto accompagnato, quest'ultimo con l'indicazione del cognome e nome della persona che ha accompagnato.¹⁰

E. Delegati, locali di voto e urne

Delegati

Art. 15 ¹Ogni gruppo ha diritto a un delegato e a un supplente per ogni Ufficio elettorale.

²Il delegato ha diritto di assistere a tutte le operazioni di voto e di spoglio; ha diritto di firmare il verbale, ma non ha diritto di voto in seno all'Ufficio elettorale.

³I gruppi comunicano al Municipio, di regola almeno 3 giorni prima dell'inizio delle operazioni di voto, i nomi dei delegati, dei loro supplenti, gli orari di presenza e l'Ufficio elettorale per il quale sono stati designati. Il Municipio trasmette queste informazioni agli Uffici elettorali interessati.

⁴Per l'elezione del Consiglio nazionale, nel caso di spoglio in forma raggruppata per più Comuni, il rappresentante dei proponenti comunica alla Cancelleria dello Stato entro il penultimo lunedì precedente la data delle elezioni i nomi dei delegati e dei loro supplenti e il gruppo di Comuni per il quale sono stati designati. La Cancelleria dello Stato trasmette queste informazioni agli Uffici elettorali interessati per il tramite dei Municipi. Questi delegati sostituiscono quelli designati a livello comunale secondo il capoverso 3 dal momento dell'arrivo del materiale dell'elezione nei locali designati per lo spoglio in forma raggruppata.¹¹

Locali di voto e cabine

Art. 16 I locali di voto e le cabine devono garantire la segretezza del voto.

Urne

Art. 17 Ogni Ufficio elettorale dev'essere dotato di urne separate, portanti in modo visibile l'indicazione della singola votazione o elezione.

F. Materiale di voto

Schede

a) per le votazioni in generale

Art. 18 ¹La scheda ufficiale per le votazioni contiene, oltre alla data della votazione, il quesito o i quesiti sottoposti alla decisione popolare con l'adeguato spazio per l'espressione del voto.

²Non è ammessa l'utilizzazione di schede con l'indicazione dell'espressione del voto prestampata.

b) per le votazioni con domanda eventuale o varianti

Art. 19 ¹Nelle votazioni con domanda eventuale o con varianti gli elettori devono poter rispondere sì o no ad entrambe le domande principali.

²Alla domanda eventuale si deve rispondere soltanto con una crocetta; in caso contrario si considera che l'elettore non ha risposto a questa domanda.

³Non è ammessa l'utilizzazione di schede con l'indicazione dell'espressione del voto prestampata.

c) per le elezioni

¹⁰ Cpv. modificato dal R 26.11.2013; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2013, 503.

¹¹ Cpv. modificato dal R 10.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 588; precedente modifica: BU 2003, 229.

Art. 20¹² 1La scheda ufficiale per le elezioni a sistema maggioritario contiene: la data dell'elezione, la designazione del potere da eleggere, il cognome, il nome, la data di nascita ed il domicilio dei candidati.

2La scheda ufficiale per le elezioni a sistema proporzionale contiene: la data dell'elezione, la designazione del potere da eleggere, il cognome, il nome ed il numero del candidato, la denominazione e il numero dei gruppi.

^{2bis}Qualora il numero di liste non consenta di riportarle tutte sul recto della scheda, il numero di liste stampate sulle due facce della scheda deve essere equilibrato.¹³

³Il facsimile della scheda dev'essere confezionato in bianco e nero e in modo da non originare possibili confusioni.

Custodia del materiale di voto

Art. 21 1Ad ogni sospensione delle operazioni di voto, le urne vengono aperte: le schede vengono consegnate per verificarne la corrispondenza con il numero dei votanti e, con gli elenchi dei votanti, rinchiusi in un plico sigillato, firmato dai membri dell'Ufficio elettorale e dai delegati dei gruppi. Il materiale di voto viene depositato in luogo sicuro fino al termine delle operazioni di voto.

²Di tale formalità viene fatta menzione a verbale.

³...

Stampa

Art. 22¹⁵ Nelle elezioni e nelle votazioni comunali il Municipio provvede alla stampa delle schede e del materiale di voto secondo le direttive emanate dalla Cancelleria dello Stato.

G. Presentazione delle candidature

Termini e luogo

Art. 23¹⁶ 1Nelle elezioni federali, cantonali e comunali le proposte di candidati devono essere presentate entro le ore 18.00 del decimo lunedì precedente il giorno dell'elezione.

²Tale termine non vale per:

- a) l'elezione dei Giudici di pace e dei loro supplenti;
- b) l'elezione del Sindaco;
- c) le elezioni complementari comunali con il sistema della maggioranza assoluta.

³Le proposte di candidati sono presentate in originale:

- a) alla Cancelleria dello Stato per le elezioni federali e cantonali e per i Giudici di pace e i loro supplenti;
- b) alla Cancelleria comunale per ogni elezione comunale.

Estratti del casellario giudiziale¹⁷

Art. 24¹⁸ 1È valido ai fini della presentazione della candidatura l'estratto del casellario giudiziale rilasciato nei sei mesi precedenti la data dell'elezione; esso deve essere presentato in originale alla Cancelleria dello Stato.

²La Cancelleria dello Stato pubblica nel Foglio ufficiale, al più tardi quattro settimane prima la data dell'elezione, l'elenco dei candidati riportando ciò che risulta nell'estratto del casellario giudiziale.

³Per l'elezione del Municipio, la pubblicazione delle liste all'albo comprende le iscrizioni figuranti nell'estratto del casellario giudiziale.¹⁹

Cauzione

Art. 25 All'atto della presentazione delle candidature la dichiarazione della Cancelleria di cui all'art. 61 cpv. 2 della legge viene completata con la ricevuta della cauzione.

Rinuncia alla candidatura

¹² Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 363.

¹³ Cpv. introdotto dal R 6.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 577.

¹⁴ Cpv. abrogato dal R 26.11.2013; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2013, 503.

¹⁵ Art. modificato dal R 10.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 588.

¹⁶ Art. modificato dal R 26.11.2013; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2013, 503.

¹⁷ Nota marginale modificata dal R 27.11.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 757.

¹⁸ Art. reintrodotta dal R 5.12.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 502; precedenti modifiche: BU 2003, 363; BU 2003, 512.

¹⁹ Cpv. introdotto dal R 27.11.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 757.

Art. 26 La rinuncia alla candidatura di cui all'art. 64 della legge non dà diritto alla sostituzione da parte dei proponenti.

Art. 27 ...²⁰

H. Esercizio del diritto di voto e agevolazioni

Esercizio del diritto di voto: legittimazione

Art. 28²¹ L'elettore, se necessario, deve documentare la propria identità all'Ufficio elettorale presentando il passaporto, la carta d'identità o altro documento che consenta la sua identificazione; nel caso di votazioni consegna inoltre la carta di legittimazione di voto.

Voto accompagnato

Art. 29 L'accertamento dell'incapacità fisica avviene ad opera dell'Ufficio elettorale di caso in caso, anche in presenza di un'attestazione medica.

Art. 30-31 ...²²

Art. 32 ...²³

Voto per corrispondenza²⁴

Art. 33²⁵ 1...

2Il modulo della busta di trasmissione è stabilito dalla Cancelleria dello Stato.²⁶

3...

4...

5...

6Il Sindaco deve conservare le buste di trasmissione chiuse e sotto custodia e le consegna all'Ufficio elettorale che procede alle attività di sua competenza.

7La Cancelleria dello Stato può emanare prescrizioni sulle modalità di custodia del materiale di voto e sulla registrazione nell'elenco dei votanti.²⁷

Voto per corrispondenza nelle elezioni federali e cantonali: cittadini all'estero²⁸

Art. 34 ¹Per poter votare per corrispondenza nelle elezioni federali e cantonali i cittadini all'estero devono ossequiare la procedura di annuncio e di iscrizione nel catalogo elettorale prescritte dal diritto federale.²⁹

²L'annuncio dev'essere rinnovato prima della scadenza di un termine di quattro anni dall'ultima notifica, nelle forme stabilite dal diritto federale.

³Le Cancellerie dei Comuni nel cui catalogo elettorale i cittadini all'estero sono stati iscritti secondo la procedura di cui ai capoversi precedenti trasmettono senza indugio a questi ultimi il materiale di voto.

⁴Per il resto applicano le disposizioni dell'art. 33 nella misura in cui non siano in contrasto con la legislazione federale.³⁰

I. Spoglio comunale

Conteggio, trasmissione dei risultati e del materiale

²⁰ Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 363.

²¹ Art. modificato dal R 12.4.2005; in vigore dal 15.4.2005 - BU 2005, 139.

²² Art. abrogati dal R 26.11.2013; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2013, 503.

²³ Art. abrogato dal R 26.11.2013; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2013, 503; precedenti modifiche: BU 2004, 463; BU 2005, 139.

²⁴ Nota marginale modificata dal R 26.11.2013; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2013, 503.

²⁵ Art. modificato dal R 26.11.2013; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2013, 503.

²⁶ Cpv. modificato dal R 10.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 588.

²⁷ Cpv. modificato dal R 10.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 588.

²⁸ Nota marginale modificata dal R 12.4.2005; in vigore dal 15.4.2005 - BU 2005, 139.

²⁹ Cpv. modificato dal R 12.4.2005; in vigore dal 15.4.2005 - BU 2005, 139.

³⁰ Cpv. modificato dal R 26.11.2013; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2013, 503.

Art. 35 1Prima di procedere allo spoglio tutte le schede votate nei giorni in cui hanno avuto luogo le operazioni di voto, e custodite ai sensi dell'art. 21 del presente regolamento, devono essere riunite.

2La Cancelleria dello Stato stabilisce le modalità per la trasmissione dei risultati e l'invio del materiale delle votazioni o elezioni cantonali o federali.

Spoglio informatizzato del Consiglio nazionale

Art. 36 1Per lo spoglio con programma informatico autorizzato dal Cantone fanno stato le direttive della Cancelleria dello Stato.³¹

2L'organizzazione dello spoglio a livello locale rientra nelle responsabilità del Municipio, il quale può delegare tale compito al segretario comunale o ad un altro funzionario.

3I risultati dello spoglio sono pubblicati suddivisi per Ufficio elettorale e con il risultato complessivo del Comune; analogamente si procede quando lo spoglio avviene in modo centralizzato per più Comuni.

4Il Municipio, o i Municipi interessati, mettono a disposizione il personale necessario per la ripresa dei dati.

L. Elezioni prorogate

Procedura³²

Art. 37 1Se nei termini stabiliti per le elezioni generali non viene depositata alcuna proposta di candidati oppure sono depositate proposte con un numero di candidati inferiore agli eleggendi, il Municipio ne fa immediata notifica alla Cancelleria dello Stato, che fissa la nuova data dell'elezione e il termine di presentazione delle nuove candidature.³³

2Per l'elezione prorogata, la presentazione delle candidature avviene secondo le norme generali con le variazioni che seguono:

- a) all'atto del deposito delle candidature, non si esige la dichiarazione scritta di accettazione da parte dei candidati;
- b) il Sindaco avverte immediatamente i candidati della loro candidatura;
- c) ogni candidato può dichiarare al Sindaco entro due giorni dalla ricevuta di tale notifica di rifiutare la candidatura; in tal caso il gruppo che lo propone può sostituirlo entro tre giorni dalla notifica.

3...³⁴

M. Finanziamento dei gruppi politici, delle campagne elettorali cantonali e dei candidati

Comunicazione, termini e pubblicazione

Art. 38 1La comunicazione di cui all'art. 114 della Legge deve aver luogo annualmente entro il 31 gennaio.

2I finanziamenti che intervengono dopo il termine di cui all'art. 115 devono essere ugualmente comunicati alla Cancelleria dello Stato unitamente all'identità dei donatori; la Cancelleria provvede alla pubblicazione nel Foglio ufficiale. Analogamente si procede nel caso di cui all'art. 115 cpv. 5.

N. Iniziative popolari e referendum

Contenuto e modelli

Art. 39 1Per la raccolta delle firme possono essere utilizzati i modelli allegati al presente regolamento.

2In materia di iniziativa la clausola di ritiro incondizionato è del seguente tenore:

"I seguenti promotori sono autorizzati a ritirare incondizionatamente la presente iniziativa ai sensi dell'art. 118 della Legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998".

Firma

Art. 40 1L'avente diritto di voto deve scrivere a mano e in modo leggibile il proprio cognome, nome e data di nascita sulla lista e inoltre apporvi la firma.

³¹ Cpv. modificato dal R 10.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 588.

³² Nota marginale modificata dal R 10.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 588.

³³ Cpv. modificato dal R 10.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 588.

³⁴ Cpv. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 363.

²L'avente diritto di voto incapace di scrivere può fare iscrivere il proprio nome e cognome da una persona di sua scelta. Questi firma in nome dell'incapace e mantiene il silenzio sul contenuto delle istruzioni ricevute; in questo caso nella colonna "firma autografa", iscrive in stampatello il proprio nome con l'indicazione "per ordine" e appone la propria firma.

Attestazione di validità delle firme

Art. 41 ¹Nell'ambito dell'attestazione di validità delle firme il funzionario comunale evidenzia la ragione dello stralcio di una firma con menzione, a lato della stessa, di uno dei seguenti motivi:

- a) ripetuta;
- b) non identificabile o illeggibile;
- c) di stessa mano;
- d) non manoscritta;
- e) non figura nel catalogo;
- f) cittadino straniero;
- g) manca la firma autografa;
- h) tardiva;
- i) radiata da privati.

²Il funzionario comunale indica su ogni lista il numero delle firme valide.

Segretezza e divieto di consultare le liste

Art. 42 ¹Il funzionario comunale addetto all'attestazione delle firme deve assicurare il principio della segretezza.

²Le liste depositate in Municipio non possono essere consultate.

³Per la messa a disposizione per visione delle liste con le firme stralciate (art. 125 cpv. 2 della legge) si devono rendere invisibili le firme valide.

O. Informazione ai cittadini in occasione delle votazioni e delle elezioni popolari cantonali e comunali³⁵

Opuscolo informativo

Art. 42a³⁶ In occasione delle votazioni popolari cantonali e comunali, ai cittadini è inviato un opuscolo informativo, che viene distribuito con il materiale di voto.

Principi generali

Art. 42b³⁷ ¹L'informazione deve essere succinta, accurata, attraente e comprensibile.

²Nel limite del possibile bisognerà tener conto delle diverse opinioni.

Contenuti

Art. 42c³⁸ ¹Per le votazioni cantonali, l'opuscolo informativo contiene:

- a) una breve presentazione dell'oggetto sottoposto a votazione;
- b) le argomentazioni alla base della revisione costituzionale, della legge, del decreto legislativo o del controprogetto usciti dalle deliberazioni del Gran Consiglio;
- c) le raccomandazioni di voto del Gran Consiglio, con le relative argomentazioni, nel caso di iniziativa popolare o di controprogetto;
- d) le argomentazioni del comitato che sostiene l'iniziativa popolare costituzionale o legislativa o il referendum;
- e) nel caso di revisione costituzionale che non è stata proposta da un'iniziativa popolare, le argomentazioni contrarie espresse durante il dibattito parlamentare o da comitati di cittadini.

²Se un controprogetto è opposto a un'iniziativa popolare, l'opuscolo informativo riflette l'opinione di ambedue i temi del Gran Consiglio e del comitato che ha promosso l'iniziativa, come pure, se del caso, l'opinione del comitato che avversa entrambi gli oggetti.

Competenze e termini

Art. 42d³⁹ ¹Entro cinque giorni dalla conclusione delle deliberazioni del Gran Consiglio o dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda di referendum, il Dipartimento

³⁵ Titolo modificato dal R 3.12.2014; in vigore dal 5.12.2014 - BU 2014, 504; precedente modifica: BU 1999, 351.

³⁶ Art. introdotto dal R 7.12.1999; in vigore dal 28.12.1999 - BU 1999, 351.

³⁷ Art. introdotto dal R 7.12.1999; in vigore dal 28.12.1999 - BU 1999, 351.

³⁸ Art. introdotto dal R 7.12.1999; in vigore dal 28.12.1999 - BU 1999, 351.

competente per materia prepara una documentazione e un testo di base all'attenzione della Cancelleria dello Stato.

²La Cancelleria dello Stato assegna agli oppositori o ai comitati che hanno promosso l'iniziativa popolare o il referendum un termine di tre giorni per presentare i loro argomenti nella forma e nelle dimensioni precisate; essa può rifiutare o modificare dichiarazioni lesive dell'onore, manifestamente contrarie alla verità oppure troppe lunghe.

³La Cancelleria dello Stato può ricorrere ai consigli di un redattore, di un grafico o di un'agenzia di comunicazione esterni all'Amministrazione.

Votazioni comunali

Art. 42e⁴⁰ ¹Gli art. da 42b a 42d si applicano per analogia alle votazioni comunali derivanti da referendum o da iniziative popolari; l'opuscolo informativo da inviare ai cittadini riflette sia l'opinione del Consiglio comunale, sia quella del comitato che ha promosso il referendum o l'iniziativa popolare.

²Il Municipio dirige la procedura preparatoria, interpella i comitati che hanno promosso il referendum o l'iniziativa popolare e adotta il testo definitivo dell'opuscolo informativo da inviare ai cittadini.

³Per l'allestimento dell'opuscolo informativo, i termini previsti dall'art. 42d sono raddoppiati, e decorrono, nel caso di referendum, dalla pubblicazione all'albo della decisione con la quale il Municipio ha riconosciuto la regolarità e la ricevibilità della domanda; nel caso di iniziativa popolare, i termini decorrono dalla pubblicazione all'albo della risoluzione del Consiglio comunale.

⁴Le disposizioni precedenti si applicano per analogia alle votazioni consultive.⁴¹

Elezioni cantonali e comunali⁴²

Art. 42f⁴³ Per le elezioni cantonali e comunali l'opuscolo informativo contiene, oltre alle istruzioni di voto, informazioni sul sistema istituzionale e sul tema della rappresentanza negli organi legislativi ed esecutivi.

P. Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi⁴⁴

Formula per la dichiarazione di fedeltà⁴⁵

Art. 42g⁴⁶ ¹L'Autorità designata per il rilascio della dichiarazione chiede all'eletto di esprimere la propria fedeltà ponendogli la seguente domanda:

«Dichiara di essere fedele alla Costituzione e alle leggi e di adempiere coscienziosamente tutti i doveri del suo ufficio?».

L'eletto risponde: «Lo dichiaro».

²L'Autorità consegna l'attestato per la firma.

Gran Consiglio e Consiglio Comunale⁴⁷

Art. 42h⁴⁸ ¹I deputati al Gran Consiglio, nonché i membri del Consiglio comunale, nella seduta costitutiva, rilasciano la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi, firmando il relativo attestato che viene loro consegnato.

²I deputati e i consiglieri comunali che subentrano nel corso della legislatura fanno altrettanto all'inizio della prima seduta cui partecipano.

³⁹ Art. modificato dal R 10.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 588; precedente modifica: BU 1999, 351.

⁴⁰ Art. introdotto dal R 7.12.1999; in vigore dal 28.12.1999 - BU 1999, 351.

⁴¹ Cpv. introdotto dal R 12.4.2005; in vigore dal 15.4.2005 - BU 2005, 139.

⁴² Nota marginale modificata dal R 3.12.2014; in vigore dal 5.12.2014 - BU 2014, 504; precedenti modifiche: BU 2000, 359; BU 2003, 363.

⁴³ Art. modificato dal R 3.12.2014; in vigore dal 5.12.2014 - BU 2014, 504; precedente modifica: BU 2000, 359.

⁴⁴ Titolo introdotto dal R 21.3.2000; in vigore dal 24.3.2000 - BU 2000, 95.

⁴⁵ Nota marginale modificata dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 363; precedente modifica: BU 2000, 359.

⁴⁶ Art. modificato dal R 3.12.2014; in vigore dal 5.12.2014 - BU 2014, 504; precedente modifica: BU 2000, 359.

⁴⁷ Nota marginale modificata dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 363.

⁴⁸ Art. modificato dal R 3.12.2014; in vigore dal 5.12.2014 - BU 2014, 504; precedenti modifiche: BU 2000, 95; BU 2000, 359; BU 2003, 363.

Subingresso alla carica di municipale⁴⁹

Art. 42i⁵⁰ In caso di subingresso nella carica di municipale o di supplente, il Municipio comunica immediatamente il nome del subentrante al Giudice di pace, che convoca tempestivamente l'interessato e procede alla proclamazione come nel caso dell'elezione normale, entro il sabato successivo alla data del subingresso o della designazione per difetto di subentrante.

Verbale di proclamazione dei Municipi

Art. 42i⁵¹ Il Giudice di pace tiene un verbale delle operazioni di proclamazione. Una copia del verbale viene conservata presso l'archivio della Giudicatura di pace unitamente al verbale di proclamazione o alle liste in caso di nomina tacita; la seconda copia viene trasmessa dal Giudice al Municipio interessato.

Tasse

Art. 42m⁵² Il Giudice di pace percepisce, a carico del Comune interessato, le seguenti tasse di cancelleria:

- a) per la proclamazione o la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi da parte dell'intero corpo municipale, fr. 100.-;
- b) per la proclamazione o la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi da parte del Sindaco, fr. 50.-;
- c) per la proclamazione o la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi in caso di subingresso di municipale o di supplente, secondo il numero dei proclamati, da fr. 20.- a fr. 100.-.

Applicazione per analogia

Art. 42n⁵³ Le disposizioni precedenti si applicano per analogia al rilascio, davanti ai Giudici di pace, della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi da parte del Presidente, dei membri e dei supplenti degli Uffici patriziali e delle Delegazioni consortili.

Art. 43 ...⁵⁴

Entrata in vigore

Art. 44 Ottenuta l'approvazione⁵⁵ del Consiglio federale, il presente regolamento, unitamente ai suoi allegati:

- a) modello di iniziativa popolare cantonale,
 - b) modello di domanda di referendum,
- è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.⁵⁶

Pubblicato nel BU **1998**, 394.

A

⁴⁹ Nota marginale modificata dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 363.

⁵⁰ Art. modificato dal R 3.12.2014; in vigore dal 5.12.2014 - BU 2014, 504; precedenti modifiche: BU 2000, 95; BU 2000, 359; BU 2003, 363.

⁵¹ Art. modificato dal R 3.12.2014; in vigore dal 5.12.2014 - BU 2014, 504; precedente modifica: BU 2003, 363.

⁵² Art. modificato dal R 3.12.2014; in vigore dal 5.12.2014 - BU 2014, 504; precedente modifica: BU 2003, 363.

⁵³ Art. modificato dal R 3.12.2014; in vigore dal 5.12.2014 - BU 2014, 504; precedente modifica: BU 2003, 363.

⁵⁴ Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 363.

⁵⁵ Approvazione federale: 18 novembre 1998 - BU 1998, 401.

⁵⁶ Entrata in vigore: 1° dicembre 1998 - BU 1998, 394.

Sospensione del Regolamento:

Cfr. L sull'esercizio dei diritti politici RL 1.3.1.1 pag. 29, sospesa dal Tribunale federale dal 4.2.1999 al 1.6.1999 - FU 1999, 5138.

Modello/Testo tipo di una lista delle firme per la presentazione
di una iniziativa popolare a livello cantonale

PROMOTORI

INIZIATIVA POPOLARE CANTONALE

[ev. breve introduzione, appello, motivazione dell'iniziativa (facoltativo)]

Pubblicata sul Foglio Ufficiale n. del

I sottoscritti cittadini aventi diritto di voto in materia cantonale, richiamati gli art. 37 della Costituzione cantonale e 116 e segg. della Legge sull'esercizio dei diritti politici (LEDP), con la presente iniziativa chiedono che:

... testo...

I seguenti promotori:

.....
.....

sono autorizzati a ritirare incondizionatamente la presente iniziativa ai sensi dell'art. 118 della Legge sull'esercizio dei diritti politici 7 ottobre 1998.

Rappresentante autorizzato a ricevere le comunicazioni ai sensi dell'art. 116 cpv. 2 della LEDP è designato il signor.....

Firme raccolte nel **Comune** di:
.....

N.	Cognome	Nome	Data di nascita	Firma autografa	Controllo (lasciare in bianco)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

9					
10					

Termine per la raccolta delle firme:

Attestazione

Si attesta che le firme apposte su questa lista sono tutte di cittadini aventi diritto di voto in materia cantonale ed iscritti nel catalogo elettorale del Comune.

Luogo e data:.....

Bollo
ufficiale

Il Funzionario incaricato:
(firma e funzione)

AVVERTENZA (art. 120 LEDP)

1. L'avente diritto di voto appone la propria firma autografa accanto alle sue generalità, le quali devono figurare scritte a mano e leggibili su una lista intestata al proprio Comune di domicilio. L'avente diritto di voto incapace di scrivere può fare iscrivere il proprio nome e cognome da una persona di sua scelta. Questi firma in nome dell'incapace e mantiene il silenzio sul contenuto delle istruzioni ricevute; in questo caso nella colonna «firma autografa», iscrive in stampatello il proprio nome con l'indicazione «per ordine» e appone la propria firma.
2. Egli può firmare una sola volta la stessa domanda.
3. Chiunque contravviene a quanto prescritto dal cpv. 2 è punito dalla Cancelleria dello Stato con una multa fino ad un massimo di fr. 1000.--, riservate le penalità previste dal Codice penale.

B

Modello/Testo tipo di una lista delle firme per la presentazione
di un referendum a livello cantonale

PROMOTORI

DOMANDA DI REFERENDUM

[ev. breve introduzione, appello, motivazione del referendum (facoltativo)]

I sottoscritti cittadini aventi diritto di voto in materia cantonale, richiamati gli art. 42 della Costituzione cantonale e 141 e segg. della Legge sull'esercizio dei diritti politici (LEDP), con il presente referendum chiedono che:

... testo...

NB: il testo deve contenere unicamente:

- il titolo dell'atto contro il quale è proposto il referendum;
- l'indicazione, con data e numero del Foglio ufficiale, nel quale il testo è stato pubblicato

Ev. indicazione supplementare sull'invio delle liste.

Es.:

Le liste, anche se incomplete, sono da ritornare in busta chiusa a

entro il

Firme raccolte nel **Comune** di:

N.	Cognome	Nome	Data di nascita	Firma autografa	Controllo (lasciare in bianco)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Termine per la raccolta delle firme:

Attestazione

Si attesta che le firme apposte su questa lista sono tutte di cittadini aventi diritto di voto in materia cantonale ed iscritti nel catalogo elettorale del Comune.

Luogo e data: Bollo Il Funzionario incaricato:
ufficiale (firma e funzione)

AVVERTENZA (art. 143 lett. d / art. 120 LEDP)

1. L'aveute diritto di voto appone la propria firma autografa accanto alle sue generalità, le quali devono figurare scritte a mano e leggibili su una lista intestata al proprio Comune di domicilio. L'aveute diritto di voto incapace di scrivere può fare iscrivere il proprio nome e cognome da una persona di sua scelta. Questi firma in nome dell'incapace e mantiene il silenzio sul contenuto delle istruzioni ricevute; in questo caso nella colonna «firma autografa», iscrive in stampatello il proprio nome con l'indicazione «per ordine» e appone la propria firma.
2. Egli può firmare una sola volta la stessa domanda.
3. Chiunque contravviene a quanto prescritto dal cpv. 2 è punito dalla Cancelleria dello Stato con una multa fino ad un massimo di fr. 1000.--, riservate le penalità previste dal Codice penale.